SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 311)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA I/11 DICEMBRE 1958

Aggiunte integrative alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — Indipendentemente dalle provvidenze attuate in favore dei perseguitati politici in genere, la legge 10 marzo 1955, n. 96, si era preoccupata di riparare, in un certo senso, i danni materiali subiti dai dipendenti dello Stato, oggetto, nel 1938, del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728. La facoltà di prorogare di 5 anni la normale permanenza in servizio a questi ultimi accordata con detta legge (articolo 4, comma quarto) tendeva, infatti, a colmare il vuoto di carriera seguito ai provvedimenti razziali del 1938, vuoto che il regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sulla « riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato già licenziati per motivi politici » aveva lasciato immutato anche dal lato finanziario (vedi suo articolo 5).

E che la legge 10 marzo 1955, n. 96, fosse rivolta a sanare la posizione di tutti gli « appartenenti alle Amministrazioni dello Stato già licenziati per motivi politici » è confermato vuoi dai « principi informatori » votati all'unanimità dal Senato con apposito ordine del giorno nella seduta pubblica 20 dicembre

1954, vuoi perchè, diversamente, una parte soltanto dei « cittadini italiani vincitori dei concorsi ad impieghi statali » ai quali l'anzidetto comma quarto fa rinvio avrebbe potuto accedere, con le rispettive famiglie, alle connesse previdenze del primo e secondo comma del medesimo articolo 4.

In pratica, però, della facoltà di prolungare il servizio del periodo corrispondente all'interruzione causata dal regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, non hanno finora potuto avvalersi gli ufficali di carriera. E ciò a causa dell'incompleto riferimento ai « 70 anni » contenuto a tale scopo nello stesso quarto comma dell'articolo 4 in discussione, riferimento valido per il personale civile di ogni grado e ruolo di norma impiegato a tutto il 65° anno, ma non per gli ufficiali, per i quali l'esercizio della professione cessa in età variabili fra 45 e 65 anni, a secondo del grado rivestito e dell'arma di appartenenza.

La battuta di arresto derivatane nei confronti degli ufficiali appare invero paradossale ove si ponga mente alla più giovane età di cessazione dal servizio permanente, ai rigorosi esami sanitari cui sono sottoposti

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'atto del congedo per accertarne l'idoneità all'iscrizione nell'ausiliaria ed al conseguente obbligo di tenersi a disposizione per richiami in guerra ed in *pace*, all'esistenza, infine, nella legge che ne regola lo stato giuridico, di una speciale posizione d'impiego — quella di « a disposizione » —, intesa a non turbare i quadri organici del servizio effettivo permanente.

Ecco perchè, pur dando atto al Ministero della difesa di aver cercato di porre in qualche modo riparo alle anzidette incongruenze con il ricorso, in via amministrativa, alla ben diversa formula dei richiami, con l'unito disegno di legge ci si prefigge di chiarire

ed eliminare una volta per tutte i dubbi e le manchevolezze dianzi posti in evidenza.

È da aggiungere infine che il provvedimento stesso non presenta difficoltà neppure dal lato finanziario, giacchè il numero degli ufficiali ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge originaria 10 marzo 1955, n. 96, che essa mira ad integrare è assolutamente irrilevante. Il conseguente maggior onere finanziario è contenibile quindi nei normali stanziamenti del bilancio del Ministero della difesa, riducendosi alla differenza fra gli assegni del servizio effettivo ed il trattamento di quiescenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il quinto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, integrata dalla legge 8 novembre 1956, n. 1317, è aggiunto il seguente comma:

« Il maggior servizio di cui al precedente comma quarto avrà, per gli ufficiali, durata di cinque anni decorrente dalla data normalmente stabilita per il loro collocamento in posizione ausiliaria per limiti di età e sarà da essi prestato nella posizione di "a disposizione" prevista dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113 ».

Art. 2.

All'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dalla legge 8 novembre 1956, n. 1317, è aggiunto il seguente comma:
«Sulle richieste di riassunzione o di permanenza in servizio prestato dagli ufficiali in base al precedente articolo 4, comma sesto, si pronunceranno le autorità normalmente competenti a deliberare sulla loro inscrizione nella posizione ausiliaria».

Art. 3.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 marzo 1955, n. 96, salvo per quanto attiene alla presentazione delle domande di cui al precedente articolo 2, che dovrà essere effettuata, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.